

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PRGC

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE PARZIALE N. 5

AI SENSI ART. 17 COMMA 7 L.R. 56/77

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

GIUGNO 2013

UFFICIO TECNICO, AREA URBANISTICA E EDILIZIA

ARCH. GILBERTO ALICE
RESPONSABILE AREA

GEOM. DANIELE CANDELO, ARCH. MARILISA AUGERI

VARIANTE PARZIALE n. 5 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ai sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesso:

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con **D.G.R. n. 17-12543 del 24.05.2004** pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004.

Successivamente sono state apportate delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 L.U.R., assunte con le seguenti Deliberazioni:

- Progetto definitivo di Variante Strutturale adottato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 03.04.2007 e successiva approvazione con D.G.R. n. 18-8580 del 14.04.2008;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 21.06.2005;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.06.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 3 approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 26.06.2007;
- Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera A) della L.R. 56/1977 con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27.09.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 4 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 15.07.2010.
- Progetto definitivo di Variante ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 56/1977 approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.07.2011.
- Progetto preliminare di Variante Parziale n. 5 adottato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 27.02.2013.

Inoltre:

- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21.07.2005;
- Regolamento Acustico approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 21.07.2005.

Considerato che, nell'ambito della gestione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché delle segnalazioni dei soggetti operatori del settore, delle diversificate osservazioni dei cittadini in riferimento a proponibili modificazioni dello strumento urbanistico generale e in seguito alle istruttorie delle Pratiche edilizie oltre alle segnalazioni della Commissione Edilizia Comunale e della Commissione Locale Paesaggio, l'Amministrazione Comunale intende procedere con una **Variante di tipo parziale**, in ordine ai propri obiettivi e indirizzi di programmazione urbanistica/edilizia e di organizzazione e gestione del territorio nel pubblico interesse, nonché al riscontro delle problematiche sopracitate, al fine di rendere più flessibile e dinamico il Piano Regolatore Generale Comunale, pur salvaguardandone la matrice originaria.

Considerato che con l'adozione del Progetto preliminare della presente Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente **non vengono modificati gli obiettivi e i contenuti generali del Piano.**

Considerato che la presente Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. Vigente **rientra nei limiti previsti per le varianti parziali disciplinate dall'articolo 17 comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i.**, in ordine alle previsioni tecniche e normative, avendo **rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale ed essendo compatibile con i piani sovracomunali approvati.**

Ciò premesso, la presente Variante Parziale n. 5 viene redatta in seguito agli obiettivi e indirizzi della Civica Amministrazione in ordine alla programmazione urbanistica/edilizia e alla organizzazione e gestione del territorio nel pubblico interesse:

1) Modifiche normative.

- a)** Con la Variante Parziale n. 2 approvata con Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.06.2007 si era provveduto relativamente all'edificio denominato "Cascina Nuova" a eliminare l'Area per servizi di iniziativa privata "SP6" con i relativi parametri e volumetria aggiuntiva pari a 8.000 mc per agriturismo e impianti sportivi, e a inserire la medesima area in Area di Tutela ambientale "T", prevedendo una specifica normativa per "Cascina Nuova" contenuta nell'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G.C. vigente.

Nel merito, è stato richiesto da parte della proprietà Società Agricola Cascina Nuova srl della “Cascina Nuova” con la nota del 19.07.2012 prot. 7721 e le successive note del 19.02.2013 prot. 2032 e del 21.02.2013 prot. 2153 di consentire la ristrutturazione dell'edificio esistente e gli interventi ammessi in aree agricole per le attività agricole per abitazioni rurali e strutture tecniche aziendali agricole, al fine di recuperare il patrimonio edilizio esistente (allo stato attuale in forte degrado e abbandono) e di attivare una moderna attività agricola e di allevamento bestiame secondo la normativa vigente interessante un fondo di circa 44 ettari, oltre che agrituristica e di ristorazione e vendita di prodotti agricoli.

Tale richiesta è accoglibile, in considerazione che non modifica la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. Vigente calcolata al netto delle aree ad uso agricolo, modificando l'attuale specifica normativa per la “Cascina Nuova” contenuta nell'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G.C. vigente.

In particolare, “Cascina Nuova” viene inserita in un'Area denominata “T1” all'interno dell'Aree di Tutela ambientale “T” e viene modificata la relativa specifica normativa per consentire gli interventi ammessi in aree agricole per le attività agricole con limitazioni ai relativi parametri edilizi/urbanistici, in conformità agli articoli 18 bis e 18 ter del Piano Territoriale Regionale (PTR) che prevedono l'uso agricolo, oltre particolari misure di tutela ambientale in analogia con quanto previsto dall'articolo 33 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in quanto l'immobile “Cascina Nuova” e la relativa area sono ricompresi nei Tenimenti dell'Ordine Mauriziano nel PTR e nel PPR.

Nel merito, si precisa che la D.G.R. n. 53-11975 del 4.8.2009 con la quale è stato adottato il PPR, ha stabilito che l'articolo 33, al cui interno sono contenute prescrizioni per i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano, è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 Codice B.C.A. sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice B.C.A., che testualmente prevede:

- a) *gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;*
- b) *le aree di cui all'articolo 142;*

- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.*

Inoltre, sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del Codice B.C.A., che testualmente prevede:

- a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;*
- b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;*
- d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.*

In tale ambito, l'immobile e l'area relativa a "Cascina Nuova" interessata dalla presente Variante non rientrano in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del PPR non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova", come confermato a seguito di opportune verifiche in merito con il Settore Valutazione Piani e Programmi e il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte.

Ciò premesso, nell'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G.C. vigente si prevede:

- Gli interventi edilizi che eccedono la manutenzione straordinaria o comunque modificano l'aspetto esterno degli edifici e gli interventi infrastrutturali, sono subordinati alla predisposizione di progetti unitari estesi ad un contesto paesaggistico adeguato ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica ed ambientale con particolare riferimento ai caratteri morfologici, naturalistici, storico-culturali e scenico-percettivi su cui si fonda l'identità dei luoghi. Tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che dovranno riportare i contenuti previsti dalla Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12.12.2005.

In tale ambito, sono indicate particolari misure di tutela paesaggistica, ambientale ed architettonica per gli edifici esistenti e di progetto, le strade esterne all'impianto edificato e per i parcheggi in superficie.

- Il cambio di destinazione d'uso degli edifici/strutture tecniche esistenti (ancorchè non formanti volume chiuso), da attuarsi con le modalità previste dall'articolo 37 per Aree destinate ad uso agricolo A.
- Il cambio di destinazione d'uso degli edifici/strutture tecniche esistenti (ancorchè non formanti volume chiuso) fino a un massimo di 400 mq per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e per sala polivalente.

In tale ambito, occorre prevedere la destinazione d'uso commerciale al dettaglio, recuperando i 400 mq necessari per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con le modalità di cui alla L.R. 38/2006 e alla successiva D.G.R. n. 85-13268 del 8.2.2010 e per sala polivalente dall'articolo 62 bis "Incrementi per le attività commerciali" delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G.C. vigente; nel merito, l'articolo 62 bis ammette incrementi per attività commerciali fino a un limite massimo di 500 mq di S.L.P. complessivi fino ad esaurimento: considerato che a partire dalla vigenza del suddetto articolo sono stati richiesti 50 mq (Pratica edilizia n. 16/2009 del 02.03.2009 prot. 2871 e successiva Pratica edilizia in variante n. 15/2010 del 12.02.2010 prot. 1935), risultano ancora 450 mq disponibili. Pertanto, vengono trasferiti per le finalità degli interventi previsti per "Cascina Nuova" 400 mq di destinazione commerciale e rimangono per le finalità previste dall'articolo 62 bis 50 mq di destinazione commerciale.

- La costruzione di strutture tecniche aziendali, da attuarsi con le modalità previste dall'articolo 37 per Aree destinate ad uso agricolo A.

In tale ambito, è ammessa una superficie coperta massima pari a 2.300 mq tramite strutture tecniche a servizio dell'azienda agricola e l'intervento è soggetto a Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 49 comma 5 L.R. 56/1977, al fine di disciplinare le modalità per eseguire interventi di opere infrastrutturali di miglioramento ambientale lungo corso Superga per un importo pari a 50.000 euro.

- Le abitazioni rurali quali interventi di nuova costruzione fino a un massimo di 1.000 mc (subordinate alla realizzazione delle nuove strutture tecniche aziendali), da attuarsi con le modalità previste dall'articolo 37 per Aree destinate ad uso agricolo A.
- La verifica puntuale delle fasce di rispetto per l'elettrodotto esistente ai sensi della normativa vigente.

A titolo esemplificativo e di maggior comprensione, si allegano alla presente Relazione gli schemi progettuali di intervento proposti dalla proprietà relativamente a "Cascina Nuova".

Modifiche:

- Norme tecniche di attuazione, articoli 39 e 62 bis;
- Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. "Azzonamento Capoluogo";

b) Nell'ambito dei Lavori Pubblici, in particolare delle opere di urbanizzazione inerenti la viabilità, occorre procedere all'aggiornamento cartografico delle Tavole allegate al P.R.G.C. a seguito della progettazione e dell'approvazione esecutiva, nonché della realizzazione delle medesime opere pubbliche, tenuto conto dei piani particellari espropriativi adeguati in sede di accordi bonari intercorsi durante l'esecuzione dei lavori.

Pertanto, le Tavole vengono aggiornate relativamente alla viabilità, in considerazione delle seguenti opere di urbanizzazione:

- realizzazione di area a parcheggio lungo corso Laghi:
 - D.G.C. n. 64 del 13.05.2008 Progetto preliminare
 - D.G.C. n. 116 del 07.10.2008 Progetto definitivo
 - D.G.C. n. 15 del 11.02.2009 Progetto esecutivo
- realizzazione di fermate bus e sistemazione viaria lungo corso Laghi:
 - Progetto preliminare in fase di stesura

- realizzazione di pista ciclabile lungo corso Superga:
 - D.G.C. n. 107 del 13.07.2010 Progetto preliminare
 - D.G.C. n. 4 del 17.01.2012 Progetto definitivo

- realizzazione di rotatoria tra corso Superga e via degli Abay:
 - D.G.C. n. 93 del 26.07.2005 Progetto preliminare
 - D.G.C. n. 60 del 06.03.2008 Progetto definitivo
 - D.G.C. n. 93 del 15.07.2008 Progetto esecutivo
 - D.G.C. n. 63 del 12.05.2009 Progetto esecutivo per opere complementari
 - D.G.C. n. 108 del 13.07.2010 Progetto esecutivo per opere complementari

- lavori di ampliamento, sistemazione, asfaltatura lungo via Cornaglio:
 - D.G.C. n. 39 del 17.04.2007 Progetto preliminare
 - D.G.C. n. 32 del 03.03.2010 Progetto definitivo (lotto 1)
 - D.G.C. n. 320 del 02.09.2010 Progetto esecutivo (lotto 1)

- realizzazione di area a parcheggio con collegamento pedonale a servizio dell'area artigianale lungo corso Torino:
 - D.G.C. n. 163 del 04.12.2002 Progetto preliminare
 - D.G.C. n. 164 del 04.12.2002 Progetto definitivo
 - D.G.C. n. 91 del 26.07.2005 Progetto esecutivo
 - D.G.C. n. 29 del 20.03.2007 Progetto esecutivo
 - D.G.C. n. 96 del 08.07.2009 Progetto esecutivo per rettifica del piano particellare

- rifacimento dei marciapiedi lungo corso Torino:
 - D.G.C. n. 6 del 24.01.2012 Progetto preliminare
 - D.G.C. n. 103 del 10.07.2012 Progetto definitivo

Modifiche:

- Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. "Azzonamento Ferriera";
- Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. "Azzonamento Capoluogo".

ASPETTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)

Richiamata la seguente normativa in merito agli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi:

- la Legge Regionale 40/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare la Parte Seconda;
- la nota della Regione Piemonte Assessorati Ambiente e Politiche territoriali del 26.03.2008 prot. 7585/amb;
- la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.

Considerato che in data 31.07.2007 è entrata in vigore la Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 in merito all'assoggettamento ovvero all'esclusione di piani e programmi dalla suddetta valutazione, e in data 09.06.2008 è entrata in vigore la sopra citata D.G.R. contenente gli indirizzi per la valutazione, specificando le Varianti parziali ex articolo 17 comma 7 L.R. 56/77 quali piani o programmi di pianificazione territoriale.

Dato atto pertanto che in accordo con la sopra citata normativa occorre procedere alla verifica in materia di procedura di V.A.S. e, in caso di esclusione, la deliberazione di adozione e successivamente di approvazione della presente Variante di tipo parziale deve esplicitamente richiamare la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Visto il documento predisposto dalla Regione Piemonte e dall'A.R.P.A. avente per oggetto "Amianto naturale in Piemonte" del 2008 e il Piano di Protezione civile comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2006 che esclude la presenza di attività a rischio di incidente rilevante.

Rilevato che la presente Variante di tipo parziale, come indicato nell'Allegato II della suddetta D.G.R.:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;

- non interessa aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- non interessa ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguarda aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguarda aree con presenza naturale di amianto.

Rilevato che l'immobile "Cascina Nuova" e la relativa area interessata dalla presente Variante sono ricompresi nei Tenimenti dell'Ordine Mauriziano nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e che la D.G.R. n. 53-11975 del 4.8.2009 con la quale è stato adottato il PPR, ha stabilito che l'articolo 33, al cui interno sono contenute prescrizioni per i Tenimenti dell'Ordine Mauriziano, è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 Codice B.C.A. sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice B.C.A., che testualmente prevede:

- d) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;*
- e) le aree di cui all'articolo 142;*
- f) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.*

Inoltre, sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del Codice B.C.A., che testualmente prevede:

- g) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;*
- h) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- i) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- j) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;*
- d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*

- k) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- l) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;*
- f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.*

In tale ambito, l'immobile e l'area relativa a "Cascina Nuova" interessata dalla presente Variante non rientrano in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del PPR non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova", come confermato a seguito di opportune verifiche in merito con il Settore Valutazione Piani e Programmi e il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Piemonte.

Nel merito, la modifica apportata con **la presente Variante non produce effetti significativi sull'ambiente**, in quanto **non altera l'ambiente circostante** e pertanto **non produce incremento degli impatti ambientali e possibili effetti ambientali** compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

Considerato pertanto che è ragionevole ipotizzare che la presente Variante non produca incremento degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G.C. vigente.

Dato atto che **l'Allegato II della suddetta D.G.R. prescrive che sono di norma esclusi dal processo di V.A.S. e pertanto non si attiva il relativo processo valutativo in materia di V.A.S. le Varianti parziali che:**

- non riguardano interventi soggetti a procedure di V.I.A.;
- non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
- riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistici vigente;
- non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
- non riguardano aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs. 334/1999 e s.m.i.);
- non riguardano aree con presenza naturale di amianto.

Dato atto che l'immobile e l'area relativa a "Cascina Nuova" interessata dalla presente Variante non rientrano in alcuna casistica contenuta negli articoli 134 e 157 del Codice B.C.A. e pertanto l'articolo 33 del PPR non è sottoposto alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 del Codice B.C.A. sull'immobile e sull'area relativa a "Cascina Nuova".

Rilevato che la modifica apportata con la presente Variante **non produce effetti significativi sull'ambiente**, per le motivazioni sopra espresse.

Considerato che si è proceduto pertanto alla fase di verifica in materia di procedura V.A.S. relativamente alla presente Variante parziale, secondo la procedura dettata dal D.lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, e che la presente Variante parziale è di norma esclusa dal processo di V.A.S. per le motivazioni sopra esposte.

Ritenuto in conclusione che la presente Variante di tipo parziale sia da escludere di norma dal processo di V.A.S. e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. per i motivi sopra esposti, in accordo con le disposizioni in materia di V.A.S. di piani e programmi del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.

Ciò premesso,

la presente Variante di tipo parziale è esclusa di norma dal processo di V.A.S. e dallo svolgimento delle successive fasi del processo valutativo in materia di V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, per le motivazioni sopra espresse.

Inoltre, occorre procedere alla pubblicazione per giorni 30 della Deliberazione Consigliare di adozione della presente Variante parziale all'Albo Pretorio e sul sito web comunale,

informando che, avverso la suddetta Deliberazione è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Nel merito, si è provveduto a pubblicare il suddetto Progetto preliminare all'Albo Pretorio e sul sito web comunale all'Albo Pretorio dal 08/03/2013 al 07/04/2013 e in conseguenza dell'adempimento:

- è pervenuta un'osservazione in merito della Provincia di Torino in data 23/04/2013 prot. 4295. In tale ambito, si è provveduto ad integrare la presente Relazione illustrativa con i contenuti esplicativi relativi alla suddetta osservazione.
- non sono pervenuti ricorsi al T.A.R.

ASPETTI IN MATERIA IDROGEOLOGICA

Le modifiche apportate con la presente Variante sono collocate:

- in Classe 1 e in Classe 2a del P.A.I. vigente;
- al di fuori delle Fasce fluviali vigenti.

ASPETTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE

Richiamata la D.G.R. 22 febbraio 2010 n. 20-13359 in merito alle linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale per la Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006 e D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008) e per il Rischio di incidente Rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001) e visto il Piano di Protezione civile comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.2006 che **esclude la presenza di attività a rischio di incidente rilevante sul territorio**, si conferma che non occorre l'adozione dell'Elaborato tecnico sul rischio di incidente rilevante (RIR) nei casi previsti dagli stessi decreti, e pertanto l'assenza dell'Elaborato tecnico RIR stesso non costituisce impedimento all'avvio procedurale della presente variante di tipo parziale.

ASPETTI IN MATERIA DI USI CIVICI

Le modifiche apportate con la presente Variante non riguardano beni gravati da usi civici.

ASPETTI DI CARATTERE URBANISTICO IN ZONA SISMICA

- Richiamata la normativa antisismica, in particolare l'Ordinanza P.C.M. 3274/2003, la D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003, la Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27.04.2004 e la successiva D.G.R. n. 11-13058 del 19.01.2010, e dato atto che questo Comune è classificato in Zona 3 e pertanto soggetto alle relative prescrizioni e disposizioni antisismiche, non è necessario il parere preventivo obbligatorio, ai sensi art. 89 D.P.R. 380/01, da richiedersi alla Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche – Settore Protezione civile, sul Progetto preliminare e sul definitivo, in quanto:
 - trattasi di Variante di tipo parziale al P.R.G.C. Vigente, e non di Strumenti urbanistici generali e loro Varianti strutturali;
 - la presente Variante per i suoi contenuti non modifica i tipi di interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. vigente e prevede ampliamenti su aree già edificabili previste dal P.R.G.C. generale approvato con D.G.R. n. 17-12543 del 24.05.2004.

CONCLUSIONE

Le presenti modificazioni vengono proposte come **Variante al Vigente P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. 56/1977**, riconducendola come Variante di tipo parziale al Vigente P.R.G.C., in quanto sono riconoscibili le caratteristiche e i limiti dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., in quanto:

- la Variante in fase di approvazione **individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;**
- le modifiche proposte **non presentano i caratteri indicati nell'articolo 17 commi 4 e 6 L.R. 56/77.**

La presente Variante si compone di:

- Relazione illustrativa;
- Relazione tecnica - proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- Relazione di compatibilità del Piano di classificazione acustica;
- Norme tecniche di attuazione vigenti;
- Norme tecniche di attuazione con modifiche in variante;
- Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. vigente "Azzonamento Ferriera";
- Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. vigente "Azzonamento Capoluogo";
- Tavola Tav. 37.1, P.R.G.C. con modifiche in variante "Azzonamento Ferriera";
- Tavola Tav. 37.2, P.R.G.C. con modifiche in variante "Azzonamento Capoluogo".

Schemi progettuali di intervento proposti dalla proprietà relativamente a “Cascina Nuova”